

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

L'ASSESSORE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTA** la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*" e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la Legge Regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "*Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale*" e successive modifiche ed integrazioni;

**CONSIDERATO** che a seguito dell'emanazione delle direttive 79/409/CEE - "Uccelli" e 92/43/CEE - "Habitat" è stata istituita la Rete Natura 2000, costituita da aree destinate alla conservazione della biodiversità, denominate Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC) che hanno l'obiettivo di garantire il mantenimento ed il ripristino di habitat e conservazione di specie particolarmente minacciate mediante specifiche misure di conservazione stabilite dagli stati membri;

**CONSIDERATO** che in Sicilia, con Decreto n. 46/GAB del 21 febbraio 2005 dell'Assessorato Regionale per il Territorio e l'Ambiente sono stati istituiti n° 204 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), n° 15 Zone di Protezione Speciale (ZPS) e n° 14 aree contestualmente SIC e ZPS, per un totale di oltre 233 aree e che successivamente il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con Decreto del 2 agosto 2010 (Supplemento ordinario n. 205 alla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010), riporta per la Sicilia 217 SIC dei 218 SIC precedentemente identificati con il Decreto ARTA del 21/02/2005 n. 46 e del 05/05/2006, escludendo il SIC ITA090025 "Invaso di Lentini";

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell'8 settembre 1997 che disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE relativa alla *conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, che ha stabilito i Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione e a Zone di Protezione Speciale (ZPS);

**VISTO** il Piano Regionale Faunistico 2013/2018, approvato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n° 227 del 25 luglio 2013, che costituisce unico strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica;

**VISTO** il Decreto Assessoriale n.2940 del 20 giugno 2013 con il quale è stato definito, per la stagione venatoria 2013/2014, l'indice massimo di densità venatoria per A.T.C. che è 0,0308 cacciatore/Ha corrispondente a 33,25 ettari/cacciatore;

**CONSIDERATO** che il Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana 2013/2018 nel Sito della Rete Natura 2000 ITA050012 Torre Manfria, Biviere e Piana di Gela consente l'esercizio dell'attività venatoria fino al 31 dicembre, tranne che nelle aziende Faunistico Venatorie dove l'attività venatoria è esercitata nel rispetto del calendario venatorio vigente, fatte salve le prescrizioni derivanti dalle misure di conservazione previste ed individuate per il Sito Natura 2000;

**CONSIDERATO** che il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018 prevede che, nei Siti Natura 2000 in cui è consentita la caccia, deve essere garantito il rispetto del parametro di densità venatoria effettiva massima, che non potrà essere superiore all'indice massimo di densità venatoria previsto per l'ATC in cui ricade il sito, tramite apposita regolamentazione restrittiva, che si potrà attuare agendo sul numero di cacciatori autorizzabili;

**VISTO** il Decreto Assessoriale n. 139/Gab del 8 agosto 2013, con il quale è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2013/2014, le cui premesse sono valide per il presente provvedimento;

**RITENUTO** di dovere autorizzare l'esercizio dell'attività venatoria nel Sito della Rete Natura 2000 ITA050012 Torre Manfredia, Biviere e Piana di Gela nel rispetto delle prescrizioni previste dal Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018;

## **D E C R E T A**

**ART.1-** Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;

**ART.2-** Nel Sito della Rete Natura 2000 ITA050012 Torre Manfredia, Biviere e Piana di Gela l'attività venatoria è consentita dal 1 ottobre al 30 dicembre 2013 nel rispetto di quanto previsto dal Decreto assessoriale n. 139/Gab del 8 agosto 2013 con cui è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione venatoria 2013/2014, nonché nel rispetto degli ulteriori limiti, divieti e prescrizioni di seguito indicate:

- 1) l'esercizio dell'attività venatoria è consentito esclusivamente ai cacciatori residenti nei comuni in cui ricade il sito Natura 2000;
- 2) è vietato l'esercizio dell'attività venatoria con il falco;
- 3) non è consentito il prelievo venatorio dell'Alzavola (*Anas crecca*);
- 4) è consentita l'utilizzazione di non più di due cani per cacciatore;
- 5) le squadre per la caccia in battuta al cinghiale ed alla volpe devono essere costituite da non più di 15 cacciatori e possono essere utilizzati massimo 20 cani per squadra;
- 6) non è consentita l'introduzione e l'uso, anche all'interno delle aziende faunistico – venatorie, di specie non presenti sul territorio siciliano allo stato selvatico, nel rispetto del divieto di immissione di cui all'art. 12 del D.P.R. 357/97 e s.m.i.;
- 7) non è consentita l'attività di allenamento e addestramento dei cani da caccia;
- 8) nelle zone umide e lungo i corsi d'acqua e per una fascia di 150 metri dalle sponde, nonché per la caccia agli ungulati è vietato l'uso dei pallini di piombo;
- 9) è fatto divieto di utilizzare imbarcazioni o natanti di qualunque genere per disturbare o fare involare o radunare gli uccelli acquatici, ai fini dell'abbattimento;
- 10) nel periodo dal 1 al 31 ottobre l'attività venatoria è consentita da un'ora dopo del sorgere del sole fino a due ore prima del tramonto;
- 11) qualora siano accertati atti di bracconaggio, dovuti all'esercizio venatorio, diretti a specie incluse nell'allegato I della Direttiva Uccelli, ciò comporterà, in via precauzionale, l'immediata sospensione dell'esercizio venatorio sull'intero sito tutelato per il resto della stagione venatoria corrente;
- 12) è vietato il prelievo venatorio della Beccaccia (*Scolopax rusticola*), della Quaglia (*Coturnix coturnix*), del Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), del Tordo sassello (*Turdus iliacus*), della Lepre italiana (*Lepus corsicanus*) e della Coturnice siciliana (*Alectoris graeca Whitakeri*);

**ART 3** L'attività venatoria non è consentita sul territorio coincidente con il SIC ITA050001 Biviere e Macconi di Gela e con il SIC ITA050011 Torre Manfredia.

**ART. 4-** Nelle Aziende Faunistico Venatorie l'attività venatoria è consentita fino al 30 gennaio 2014 con i limiti, le prescrizioni ed i divieti previsti dal Decreto Assessoriale n° 139 GABdel 8/8/2013;

**ART. 5-** L'esercizio dell'attività venatoria è consentito esclusivamente ai cacciatori residenti nei comuni di : Butera, Gela, Mazzarino e Niscemi ( ATC CL2); Caltagirone (ATC CT2); Acate ( ATC RG1); il numero di cacciatori ammessi per ogni comune, come di seguito indicato, è proporzionale alla porzione di territorio comunale che rientra nel Sito:

- 1) per il comune di Butera sono ammessi n. 9 cacciatori ( ATC CL2) ;
- 2) per il comune Gela sono ammessi n. 252 cacciatori ( ATC CL2) ;
- 3) per il comune di Mazzarino sono ammessi n. 62 cacciatori ( ATC CL2) ;
- 4) per il comune di Niscemi sono ammessi n. 75 cacciatori ( ATC CL2)
- 5) per il comune di Caltagirone sono ammessi n. 54 cacciatori (ATC CT2) ;
- 6) per il comune di Acate sono ammessi n. 12 cacciatori ( ATC RG1);

I cacciatori possono esercitare l'attività venatoria esclusivamente nella porzione di territorio ricadente nell'ATC di residenza;

**ART. 6 -** L'accesso dei cacciatori ammessi ad esercitare l'attività venatoria è così regolamentato:

- a) I cacciatori che intendono esercitare l'attività venatoria all'interno del sito, in possesso di regolare licenza di caccia in corso di validità e del tesserino venatorio della stagione venatoria 2013/2014, devono presentare domanda di ammissione direttamente alla Ripartizione Faunistica Venatoria competente per territorio ;
- b) Gli elenchi dei cacciatori che presenteranno domanda saranno redatti per comune secondo il criterio dell'età anagrafica; saranno ammessi i cacciatori più anziani.
- c) Qualora le richieste di ammissione per singolo comune risultassero inferiori al numero di cacciatori ammissibili saranno ammessi nell'ordine i cacciatori residenti nei comuni dello stesso ATC con maggior numero di abitanti, nel rispetto dell'età anagrafica;
- d) per la presentazione delle istanze sarà pubblicato apposito avviso sul sito web dell'Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari.

**ART.7-** L'esercizio dell'attività venatoria nel Sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento è consentita nei giorni di lunedì , mercoledì, giovedì, sabato e domenica, ad esclusione del martedì e del venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso vietato e, comunque, per non più di 3 giornate settimanali a libera scelta del cacciatore, per i seguenti periodi e per le specie sotto elencate:

- a) dal 2 al 31 ottobre 2013 incluso:  
**uccelli:** Tortora (*Streptopelia turtur*);
- b) dal 2 ottobre al 30 dicembre 2013 incluso  
**uccelli:** Colombaccio (*Columba palumbus*);
- c) dal 2 ottobre al 15 dicembre 2013 incluso:  
**mammiferi:** Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*)
- d) dal 02 ottobre al 30 dicembre 2013 incluso  
Allodola( *Alauda arvensis*); Merlo (*Turdus merula*)
- e) dal 2 ottobre 2013 al 30 dicembre 2013 incluso :  
**uccelli:** cesena (*Turdus pilaris*),
- f) dal 2 ottobre 2013 al 30 dicembre 2013 incluso:

**uccelli:** Beccaccino (*Gallinago gallinago*); Canapiglia (*Anas strepera*); Codone (*Anas acuta*); Fischione (*Anas penelope*); Folaga (*Fulica atra*); Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*); Germano reale (*Anas platyrhynchos*); Mestolone (*Anas clypeata*); Moriglione (*Aythya ferina*); Pavoncella (*Vanellus vanellus*); Porciglione (*Rallus aquaticus*);

g) dal 2 ottobre 30 dicembre 2013 incluso

uccelli : Gazza (*Pica pica*), Ghiandaia (*Garrulus glandarius*);

h) dal 2 ottobre al 30 dicembre 2013 incluso

**mammiferi:**

- Volpe (*Vulpes vulpes*).

i) dal 2 novembre 2013 al 30 dicembre 2013 incluso:

**mammiferi:** Cinghiale (*Sus scrofa*).

l) Ulteriori prescrizioni

- dal 1 al 30 dicembre 2013 la caccia all'allodola è consentita esclusivamente nella forma di appostamento temporaneo;
- non è consentita la caccia da appostamento al beccaccino ;
- Il prelievo venatorio della volpe (*Vulpes vulpes*) dalla data di apertura al 30 dicembre è consentito sia in forma libera che in battuta; se in battuta deve essere autorizzata preventivamente dalla Ripartizione Faunistico Venatoria competente per territorio. La caccia in battuta è regolata con provvedimento da emanare, da parte delle Ripartizioni Faunistico Venatorie competenti entro il 1 ottobre 2013.
- Il prelievo venatorio del Cinghiale (*Sus scrofa*) dal 2 novembre al 30 dicembre 2013 è consentito sia in forma libera che in battuta; se in battuta deve essere autorizzato preventivamente dalla Ripartizione Faunistico Venatoria competente per territorio . La caccia in battuta, previa autorizzazione della Ripartizione Faunistico Venatoria competente è consentita esclusivamente nei giorni di lunedì o mercoledì o giovedì. La caccia in battuta al cinghiale (*Sus scrofa*) viene regolata con provvedimento da emanarsi entro il 1° ottobre 2013 da parte della Ripartizione faunistico venatoria competente per territorio, nel rispetto dei seguenti indirizzi:
  - può essere autorizzata non più di una squadra al giorno costituita dai cacciatori ammessi ad esercitare l'attività venatoria nel sito. Le Ripartizioni Faunistico Venatorie competenti per il territorio autorizzeranno le squadre ognuno per il territorio di competenza. Non potrà, comunque, essere autorizzata più di un squadra al giorno;
  - le singole squadre per la caccia al cinghiale in battuta sono formate da un minimo di sei fino ad un massimo di 15 cacciatori fra i quali devono essere previsti:
  - il caposquadra, che iscrive la squadra presso la Ripartizione Faunistico Venatoria, organizza e dirige la battuta, controlla il numero e l'elenco dei partecipanti alla battuta, cura l'apposizione dei cartelli segnalatori nella zona individuata per effettuare la battuta, controlla ed assegna le poste prima della battuta, controlla il numero dei capi abbattuti;
  - i cacciatori che non devono abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra fino al segnale di fine battuta;
  - i conduttori dei cani che sono autorizzati al recupero dei capi feriti;
  - la caccia in battuta può avere inizio previa delimitazione della zona individuata con cartelli apposti un'ora prima dell'alba; l'inizio ed il termine della battuta deve essere segnalato da apposito avviso acustico udibile in tutta la zona interessata;
  - tutti i cacciatori partecipanti alla battuta devono indossare un gilet di colore arancione che li renda facilmente visibili sul territorio al fine di aumentare la sicurezza, portare ben visibile il distintivo della squadra e raggiungere le poste con l'arma scarica;
  - i conduttori dei cani possono caricare l'arma solo al momento in cui la muta viene sciolta, tutte le armi devono essere scaricate al segnale di fine battuta.

- non possono essere utilizzati più di due cani a cacciare e comunque ogni squadra non può utilizzare più di 20 cani.

**ART. 8** – Fatto salvo il divieto di cui al punto 12 dell'articolo 2 del presente provvedimento, il cacciatore può abbattere, per ogni giornata di caccia, complessivamente 15 capi di selvaggina nel rispetto dei limiti giornalieri e stagionali e delle prescrizioni previste dall'art. 4 e dall'art. 5 dell'allegato A del Decreto n. 139/GAB del 8 agosto 2013 con cui è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2013/2014. Al fine del raggiungimento dei limiti giornalieri e stagionali i capi di selvaggina abbattuti all'interno del Sito Natura 2000 fanno cumulo con i capi abbattuti nelle aree esterne dello stesso ATC in cui ricade il sito e negli altri ATC in cui il cacciatore esercita l'attività venatoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito WEB dell'Assessorato delle Risorse Agricole ed Alimentari della stessa. La pubblicazione sul sito web ha valore legale di avvenuta pubblicazione.

Palermo, 11 SET. 2013



L'ASSESSORE  
Cartabellotta

